

Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva – Cass. n. 17379/2022

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Pronuncia di cassazione - Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva ex artt. 378, 380 bis o 380 bis.1. c.p.c. - Sussunzione ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17379 del 30/05/2022 (Rv. 664889 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_380

Corte

Cassazione

17379

2022